

3-B-4 1007.4

DELIBERAZIONI

DEL

QUINTO CAPITOLO GENERALE

DELLA

PIA SOCIETÀ SALESIANA

TENUTO IN VALSALICE PRESSO TORINO

NEL SETTEMBRE 1889



S. BENIGNO CANAVESE

1890 TIPOGRAFIA SALESIANA 1890

Carissimi Figli in G. C.

Vi mando le Deliberazioni dell'ultimo Capitolo Generale, che col Divino aiuto abbiamo tenuto nel settembre u. p. E' mio vivo desiderio che ciascuno, per la parte che può spettargli, si adoperi per metterle in pratica. Se avverrà di incontrare qualche difficoltà, si procuri di superarla; ricordando, che il sacrificio del proprio giudizio e della propria volontà ci acquista grande merito dinanzi al Signore, e che il bene generale della nostra Pia Società deve sempre essere anteposto al vantaggio e comodo individuale.

Per singolare grazia del Signore e la protezione della Vergine Ausiliatrice la nostra Pia Società va prendendo di anno in

anno maggiore sviluppo; sia nostro studio di mostrarci grati per tanto beneficio. L'osservanza esatta delle nostre regole, la pronta obbedienza, la carità verso i confratelli ed i giovani alle nostre cure affidati, siano le cose che più ci stanno a cuore. Potremo in tal modo conservare in noi e comunicare agli altri il vero spirito religioso, secondo la mente del nostro amatissimo fondatore e padre D. Bosco.

Iddio ci conservi tutti nella sua grazia. Pregate pel vostro

Torino, 27 Aprile 1890

Festa del Patrocinio di S. Giuseppe

Aff.mo in G. C.

Sac. Michele Rua.

DELIBERAZIONI

DEI

QUINTO CAPITOLO GENERALE



CAPO I.

Studi Teologici e Filosofici.

- 1° Nello stabilire il personale delle case sia anche determinato il professore di Teologia, e si procuri che abbia tempo e comodità per compiere bene questo importante ufficio.
- 2° Riguardo ai libri di testo per la teologia, si continui per ora a ritenere per la morale il Del-Vecchio e per la dogmatica il Perrone. Intanto per la dogmatica, per esperimento, si userà all'Oratorio di Torino il Sala, a Valsalice l'Hurter, a Marsiglia lo Schouppe. Quando sarà provato quale di questi tre autori riesca più adattato ai nostri studenti, con apposita circolare il Consigliere Scolastico darà gli ordini opportuni ai direttori di tutte le case.
- 3° Per la preparazione all'esame di confessione, ogni sacerdote studierà il Gousset « *Manuale compendium moralis Theologiae.* » Si consiglia poi ciascuno a compiere questi studi di teologia morale col Frassinetti.
- 4° All'art. 1° capo II dist. IV delle Deliberazioni pag. 69 si aggiungano in fine queste parole: *e ciò risulti da un esame.*

5° È desiderio comune dei membri del Capitolo, che quanto prima per la filosofia e per la teologia si possano avere testi compilati dai nostri confratelli e adattati ai bisogni dei nostri chierici.

CAPO II.

Case di Noviziato e di Studentato.

6° Dev'essere impegno di ciascuna casa delle diverse ispettorie di sostenere i relativi noviziati e studentati. La quota di concorso, qualora occorra, verrà fissata dal Capitolo Superiore e dagli Ispettori.

CAPO III.

Assistenza dei soci addetti al servizio militare.

- 7° Ogni socio obbligato al servizio militare sia munito dall'Ispettore, o da chi per esso, di una lettera pel Vescovo, dove c'è, o pel parroco, od altro sacerdote o buon cooperatore conosciuto, dove il militare ha residenza. Ove esiste una casa Salesiana sia a quella indirizzato.
- 8° Il socio militare tenga corrispondenza mensile col Direttore della casa da cui è partito, il quale deve continuare a considerarlo come membro della sua casa, anche nei Rendiconti che manda all'Ispettore.

9. Al medesimo direttore il socio militare manderà almeno una volta al mese un attestato di confessione.
10. Tocca pure al sopraddetto Direttore il prendersi cura di quei pochi studi, che il soldato può fare, e di provvederlo di libri convenienti ed eziandio dei soccorsi materiali, che gli potessero abbisognare; di tutto informando sempre l'Ispettore.
11. Si raccomanda caldamente al socio militare di applicarsi agli studi nel modo che sarà compatibile al suo stato e secondo le norme che avrà dal suo direttore; per quanto gli sarà possibile non trascuri lo studio della teologia. (1)
12. Al Regolamento dei direttori si aggiunga questo articolo riguardo alla leva: « Si raccomanda » vivamente ai direttori di consegnare gli avvisi » di chiamata ed ogni altra lettera o circolare » riguardanti i militari *con massima sollecitudine.* »
13. Il titolo del Capo VI delle Deliberazioni 1883 e 1886 sia cambiato in questo: *Assistenza dei soci addetti al servizio militare*; ed al secondo articolo di detto capo alla parola *Novembre* si sostituisca *Dicembre*.

(1) Per effetto di recenti disposizioni governative i già sergenti, vale a dire i militari congedati dall'esercito, che superarono l'esame prescritto per gli aspiranti sergenti, sono ammessi ad insegnare nelle scuole elementari di grado inferiore tanto pubbliche quanto private. Tiene il luogo della patente il foglio di congedo, dove è indicata la qualità di sergente, oppure la dichiarazione dell'esame sostenuto.

CAPO IV.

Vacanze Autunnali.

14. Lo spirito di sacrificio e di povertà proprio della nostra Congregazione non permette ai soci vacanze propriamente dette, e tanto meno l'andata in famiglia per sollievo e ristoro dalle fatiche. Gioverà non poco ad ottener questo se il Direttore nell'ultime conferenze dell'anno scolastico toccherà di proposito questo argomento, richiamando alla memoria le vive raccomandazioni di D. Bosco e le antecedenti deliberazioni dei Capitoli Generali.
15. Ma considerati i bisogni di sanità, il direttore conceda ai confratelli alcuni giorni di sollievo nel proprio collegio secondo che la loro stanchezza e sanità richiede. Si possono anche mandare i confratelli in altre nostre case, quando la convenienza sia constatata dall'Ispettore. Anzi i direttori osservino se alcuno dei confratelli ha bisogno di sollievo speciale e d'accordo coll'Ispettore provveggano con sollecitudine.
16. Il direttore in tempo di vacanza procuri di assegnare a ciascun confratello qualche occupazione particolare, in modo che resti bensì sollevato il corpo e lo spirito, ma sia allontanato l'ozio.

17. Riguardo ai giovani dei nostri collegi il direttore negli ultimi giorni dell'anno scolastico inviti gli alunni della IV e V ginnasiale che danno qualche speranza per lo stato ecclesiastico a fermarsi per gli esercizi spirituali. Ancorchè essi non si decidano per la vita religiosa riceveranno gran bene per le anime loro.
18. Quelli fra gli alunni che aspirano a farsi ascrivere alla nostra pia società, possibilmente non si lascino andare a casa dei parenti prima degli esercizi spirituali; ma il direttore veda di trattenerli in collegio con qualche allettamento.
19. Qualora alcuni giovani ben disposti e già decisi bramassero andare alle case loro alcuni giorni prima degli esercizi per non dovervi più tornare dopo, questo si può concedere, ma con prudenza e preve le convenienti ammonizioni.
20. Il direttore o per sè o per mezzo del catechista o d'altro superiore si tenga in continua relazione con questi nuovi ascritti pel tempo che si fermano per necessità in famiglia, e cerchi il modo di non lasciarli a casa lungo tempo.
21. Infine il capitolo espresse il desiderio che si provveda una casa di convalescenza dove possano essere ritirati almeno nei mesi d'estate i confratelli che per la sanità abbisognano di riguardi speciali.

CAPO V.

Regolamento per le Parrocchie.

22. Esaminato lo scopo cui tende la nostra pia società nelle opere sue, secondo le nostre costituzioni al capo primo, pare, che non si debba nè con facilità nè in via ordinaria assumere la direzione delle parrocchie, che venissero dai vescovi offerte.
23. Quando però tale offerta venisse fatta direttamente dal Papa, oppure la maggior gloria di Dio ed il bene delle anime consigliassero il Capitolo Superiore ad accettar la fondazione o l'amministrazione di qualche parrocchia, specialmente nelle missioni estere, allora si procuri di ottenere che essa venga intestata alla Congregazione e non ad un socio nominatamente.
24. Non si accettino parrocchie ove si debba dipendere da una fabbriceria.
25. Il parroco da nominarsi sia *ad nutum superioris* secondo la costituzione *Firmandis* di Benedetto XIV, 5 Novembre 1744, e la sua nomina sia fatta secondo la prassi che si tiene in Roma pei regolari, *ad annum*, con facoltà di riconferma d'accordo con l'Ordinario del luogo.
26. In quei paesi però ove il titolo di parroco si assume dal Superiore della Congregazione anche

per varie parrocchie accumulatamente, con facoltà di mandare socii idonei a rappresentarlo, non sarà necessario apporre quest'ultima condizione, poichè l'ispettore locale potrà cambiare il suo rappresentante, quando lo creda della maggior gloria di Dio e di maggior vantaggio alla Congregazione. Notisi però che sarà sempre conveniente in tal caso partecipare all'Ordinario il fatto mutamento, ed essere con lui in pieno accordo.

27. Queste brevi norme si sono date, astrazione fatta dalla questione difficilmente solubile del *placet* o approvazione del governo, che, ratificando le nomine, non si accomoderebbe così facilmente a frequenti mutazioni dei parroci.

28. A fungere l'ufficio di parroco venga eletto uno dei socii che abbia, vuoi per la scienza e pietà, vuoi per l'età e prudenza, i requisiti necessari a sì difficile ministero.

29. Aprendosi una casa parrocchiale si stabilisca subito una comunità religiosa non minore di sei socii, di cui il parroco sarà il superiore. Per tener occupato il suo personale il parroco procuri di aprire quanto prima l'Oratorio festivo, scuole esterne, diurne o serali, specialmente per coltivare le vocazioni.

30. Nel caso in cui la parrocchia abbia un collegio od ospizio annesso, le relazioni col direttore di essa saranno regolate nel modo seguente:

a) Il superiore della casa sarà sempre il direttore,

- il quale avrà pure l'alta responsabilità della parrocchia. L'eletto a parroco dipenderà dal direttore come dipende il prefetto, il catechista ecc.
- b) La parrocchia ed il collegio dovranno avere locale e personale distinto. L'alloggio del parroco abbia due entrate, una per gli esterni e l'altra per gli interni. Inoltre l'Ospizio o Collegio annesso alla parrocchia dovrà avere una cappella riservata per le pratiche di pietà dei giovanetti ivi educati.
- c) Il parroco terrà i libri parrocchiali, avrà la firma degli atti, amministrerà i sacramenti, visiterà gl'infermi e le famiglie quando ne conosce il bisogno o la convenienza; terrà il sermone parrocchiale, attenderà alle società e compagnie erette nella parrocchia, farà lo stato d'anime ecc. ecc.; ma esso eserciterà queste attribuzioni subordinatamente al direttore.
- d) Le funzioni straordinarie, come per es. quelle della settimana santa, la messa di mezzanotte a Natale, appartengono al direttore, al quale anche spetta il provvedere ciò che riguarda l'apparato, la musica, i predicatori ecc. Nei casi in cui sorgessero difficoltà tra il direttore e il parroco, si esporrà la cosa all'Ispettore e nei casi più gravi al Rettor Maggiore.
- e) Si abbia tale discernimento nell'eleggere il superiore della casa ed il parroco, che il primo per le sue doti morali od intellettuali o per pietà, o per anzianità di Congregazione possa

rendere più agevole la soggezione del parroco, specialmente dove la parrocchia precedette il collegio. Qualora non si abbia un direttore dotato di queste qualità, si promuova il parroco stesso all'ufficio di direttore, assegnandogli un socio che sotto la sua direzione faccia da parroco; oppure, quando sia creduta cosa di maggiore convenienza, sia il parroco mandato in un'altra casa.

31. Si procuri che l'alloggio del parroco sia mobigliato colla semplicità che si addice allo spirito di povertà di cui si è fatta professione. Potrà tuttavia il parroco, oltre l'ufficio parrocchiale, e qualche sala ad uso delle varie conferenze, avere un'altra stanza modestamente adorna quando avesse a ricevere prelati od altre persone meritevoli di riguardo.

32. In quanto alla vita comune, alle relazioni cogli esterni, e colle autorità civili ed ecclesiastiche, si osserveranno le norme, che la prudenza e le circostanze richiedono. Qui si notano alcune norme principali che si hanno a seguire, suggerite dallo spirito delle nostre regole.

ARTICOLO I.

Vita Comune.

33. In una casa parrocchiale non annessa a collegio od ospizio è certo più difficile la esatta osservanza delle nostre regole. Però in questo

- caso il parroco ed i suoi coadiutori debbono attenersi per regola generale alla vita comune, sia per le pratiche di pietà, sia per quanto riguarda il vitto, il vestito ed il riposo. Sia premura del parroco di fissare il tempo più opportuno per la meditazione giornaliera e la lettura spirituale, procurando d'intervenirvi regolarmente co' suoi coadiutori. Se è possibile, facciano queste pratiche di pietà nella Chiesa, perchè i parrocchiani ne possano avere edificazione.
34. Se la casa parrocchiale è annessa ad un collegio od ospizio, siano tutti diligenti nell'osservare le ore stabilite per il pranzo e per la cena, ed il parroco procuri di trovarsi co' suoi confratelli a tavola comune, eccettuate quelle poche volte che l'esercizio del suo ministero lo chiamasse indispensabilmente altrove. Si badi attentamente di non introdurre eccezioni, nè particolarità senza grave motivo.
35. Sarà cosa lodevole se nelle principali solennità dell'anno il superiore inviterà a pranzo alcuni dei parroci limitrofi o dei sacerdoti secolari appartenenti alla parrocchia, soliti a coadiuvarlo nelle funzioni religiose.
36. Vi sia l'ora stabilita tanto pel riposo quanto per la levata. Se qualcuno dovesse vegliare in tutto od in parte la notte presso qualche infermo, il superiore gli permetterà di riposare per alcune ore lungo il giorno.

37. Non si accettino a convivere in comunità nè sacerdoti secolari nè laici estranei alla Congregazione, perchè l'osservanza delle regole ne avrebbe a soffrir detrimento.

ARTICOLO II.

Relazione con gli esterni e colle autorità.

38. Il parroco, essendo come un padre in mezzo ai suoi figliuoli, per motivi di convenienza e di carità è obbligato a trovarsi frequentemente a contatto col popolo, che la Divina Provvidenza gli ha affidato. Sarà bene perciò, oltre le norme che suggeriscono i moralisti ed i maestri di spirito ai parroci, che qui si notino alcune regole per noi religiosi, acciocchè non abbia a venir meno lo spirito, che deve informare ogni nostro detto, ogni nostra operazione.

39. Il parroco dovrà mostrarsi ossequente in tutto al Vescovo della diocesi, studiandosi di mettere in pratica i decreti e gli avvisi, che gli verranno dal medesimo comunicati.

40. Nei casi difficili, d'accòrdo col direttore, ricorra al Vescovo per consiglio ed aiuto; questa confidenza, oltre il procurargli i lumi necessari pel governo della parrocchia, gli gioverà assai ad attirarsi la benevolenza dei superiori ecclesiastici ed a conservarsi in piena armonia con essi. In occasione di solennità il direttore si faccia premura

di fare invito per la funzione all'Ordinario del luogo, o, d'accordo con esso, ad altro prelato od autorevole ecclesiastico.

41. Non si permetta mai di censurare gli usi locali, le disposizioni dei superiori ecclesiastici o le azioni di altri parroci, specialmente limitrofi. Procuri anzi di mantenersi con questi in buona relazione, invitandoli qualche volta a cantare la messa, a predicare, o a dare la benedizione. La prudenza e l'antiveggenza a questo riguardo non sarà mai abbastanza raccomandata.
42. Riguardo alle autorità civili, nelle grandi città il parroco più raramente ha bisogno di mettersi a contatto con esse: si mostri però sempre ed in ogni cosa rispettoso verso di loro. Invitato ad occuparsi nei comitati parrocchiali per l'occasione di elezioni amministrative, si comporti con molta prudenza d'accordo coll'autorità ecclesiastica e col consiglio dei superiori. Si astenga dal portare in pubblico giudizi sopra individui, e sia alieno da ogni spirito di partito.
43. Nei paesi e nelle piccole città il parroco è in comunicazione più continua con le autorità civili ed è anche più osservato. Ove si abbia a reggere alcuna di queste parrocchie, è bene che il parroco si studi di mantenersi in ottima relazione col Sindaco, e colle altre autorità, memore dell'avviso dello Spirito Santo: *Tienti amico il potente, perchè non ti abbia a nuocere.*

ARTICOLO III.

Relazione col popolo.

44. Lo spirito del nostro santo Protettore San Francesco di Sales e del nostro padre e fondatore Don Bosco era di farsi, come del Divin Salvatore è detto, tutto a tutti, *omnibus omnia factus*; e questo spirito medesimo, se deve essere l'anima di tutti i Salesiani, deve esserlo in modo speciale di colui, che è chiamato a reggere una parrocchia. Badi però il parroco, che la carità e lo zelo del bene delle anime alla sua cura affidate non gli faccia dimenticare se stesso. Il raccoglimento e la riservatezza, che è necessaria in un sacerdote, è indispensabile in un religioso. Affinchè tale si conservi ed anche apparisca agli occhi de' suoi parrocchiani, si ritenga quanto segue:
45. Mentre sarà una delle sue sollecitudini di favorire le associazioni cattoliche, e specialmente quella dei Cooperatori Salesiani, le conferenze di S. Vincenzo de' Paoli, la compagnia del SS. Sacramento per l'adorazione delle Quarant'ore, e per l'accompagnamento del SS. Viatico, e di assistervi personalmente quando potrà, affinchè si mantengano in fiore, badi di non mostrare mai alcuna particolare predilezione.

46. Eviti le lunghe conversazioni, specialmente con persone di sesso diverso. L'esperienza dimostra, che, per quanto innocente e santo sia il fine che a ciò ci muova, dà nondimeno motivo a critiche ed a maldicenze.
47. Gioverà assai per questo, che, avendo per ragione del suo ministero o per motivo di carità, a trattare con qualche donna, ciò faccia o nell'ufficio parrocchiale, o in qualche luogo attiguo alla sacrestia, e sempre a porte aperte.
48. Eviti le visite inutili nelle famiglie. Il minor male che da esse ridonda è la perdita considerevole di tempo.
49. Quando è chiamato dagli infermi, specialmente allorchè deve passare lungo tempo al loro letto, procuri di mostrarsi uomo di Dio è dedito all'orazione; tenga un contegno modesto e riservatissimo, e le sue parole siano di conforto all'ammalato, e tornino di edificazione a' parenti.
50. Gl'infermi, i poveri ed i fanciulli formino l'oggetto delle sue speciali sollecitudini. Il Divin Salvatore metteva tutte le sue delizie nel trovarsi con loro, ed in generale il Parroco più amato è quello, che i fanciulli ed i poveri possono sempre avvicinare.
51. Allorchè riceve od ha elemosina da dispensare, porti il suo pensiero ai più bisognosi, ed a quelli che sono più frequenti alle funzioni parrocchiali ed a' sacramenti. In alcune circostanze potrà anche preferire qualche bisognoso meno

buono per guadagnarne il cuore; e la prova alle volte riesce.

52. Nelle parrocchie, che avessero annesso un ospizio pei poveri orfanelli, nel caso che si ricevano limosine speciali da erogarsi ai poveri della parrocchia, si dovrà usare molta prudenza, perchè non si abbia a sospettare che l'elemosine vengano erogate all'ospizio e non ai poveri a cui sono destinate.
53. Per l'assistenza dei poveri avrà un grande aiuto, se fonderà nella Parrocchia la Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli.
54. Per la fondazione delle varie compagnie, che sono un aiuto potente al buon andamento della parrocchia e giovano a ravvivare lo spirito di pietà, si attenga alle norme date dal « *Catechismus ad Parochos* », oppure dal *Parroco Novello* del Frassinetti.

ARTICOLO IV.

Proventi Parrocchiali.

55. Il Direttore essendo l'unico Superiore della casa, una sola sarà in essa l'amministrazione: quindi tutti i proventi parrocchiali saranno devoluti al Direttore, al quale tocca somministrare

il necessario danaro per tutte le spese parrocchiali, e d'accordo coll'ispettore assegnare al parroco una quota annuale o mensile proporzionata per i poveri della parrocchia.

56. In ogni Chiesa pubblica vi sia la cassetta delle elemosine, e si faccia inoltre la questua nel debito modo durante le Sacre funzioni.

57. I mezzi con cui si sostengono le parrocchie sono molteplici. Oltre la congrua parrocchiale, vi sono i diritti così detti di stola, i legati e le elemosine. Per ciascuno di questi proventi è necessario avere un registro a parte, da poter consegnare ad ogni richiesta dell'Ispettore e del Superiore Generale.

58. Nell'esazione di certi diritti avverrà sovente di avere dei contrasti colle persone che assunsero degli impegni. Per non attirare odiosità sopra del Parroco, sia sempre il Vice-curato, o meglio il prefetto di sacrestia addetto a questo ufficio. Procuri però che, mentre è suo dovere di insistere sopra quanto è di diritto, il faccia sempre con carità, e la fermezza non sia mai disgiunta dalla prudenza e dalla dolcezza.

59. Abbia il Parroco massima cura di tenere in ordine i registri parrocchiali, perchè ad ogni domanda dell'Ordinario sia in grado di presentarli.

60. Il Parroco Salesiano, che conservi lo spirito della Congregazione, osservando scrupolosamente i suoi voti e queste poche norme, non

mancherà di esser un apostolo in mezzo a quel popolo, che Iddio ha affidato alle sue cure, e santificando se stesso, guadagnerà molte anime al Cielo.

CAPO VI.

Amministrazione dei Patrimoni.

62. Prima che un ascritto sia ammesso ai voti, il Direttore della casa di noviziato, od altro superiore delegato dal Rettore Maggiore s'informerà della condizione sua, cioè se possieda stabili, mobili, valori, ecc.; come pure se abbia dei debiti, sebbene sui debiti debba già essersi informato prima che l'aspirante fosse ammesso al noviziato. S'informerà ancora se sia già possessore assoluto di sostanze, oppure se quelle sono tuttora indivise vivendo ancora i genitori, o anche, morti questi, con altri prossimi parenti.
63. Qualora il candidato sia già padrone di disporre delle proprie sostanze, il direttore lo interrogherà sull'uso e sulla destinazione che vuol farne, se intenda farne cessione alla nostra pia società, oppure conservarne la proprietà; ed in questo caso farà le opportune intelligenze secondo il capo IV art. 1. delle nostre costituzioni intorno all'amministrazione.
64. Raccolte queste informazioni le trasmetterà al prefetto del Capitolo Superiore, che, secondo le

costituzioni cap. IX art. II, dovrà tenerne nota in apposito registro.

65. Si consiglia chi è padrone assoluto di qualche sostanza, che, prima di emettere i voti faccia il suo testamento, se pure ha già compiuto i 18 anni, prima dei quali il testamento non è valido.

66. Quando un confratello dovesse recarsi in paese straniero, se ancor non l'avrà fatto, passerà procura subdelegabile per l'amministrazione delle sostanze che possiede o che prevede che sarà per possedere, a chi, d'accordo col superiore, crederà opportuno.

67. Avvenendo il caso che un socio facesse alcuno acquisto per collegi, ospizi e simili, diretti dalla nostra pia società, dovrà con sollecitudine fare il testamento, se già prima non l'avea fatto, o modificarlo qualora ne fosse il caso.

68. Quando qualche confratello viene ad acquistare eredità, o in qualunque modo ad essere padrone di qualsivoglia sostanza di qualche rilievo, dovrà subito informarne il direttore, il quale, per mezzo dell'ispettore, trasmetterà la notizia al Rettor Maggiore.

69. Il Rettor Maggiore, per mezzo del prefetto disporrà dell'usufrutto, e delle rendite di tali sostanze, e delle sostanze stesse, secondo crederà meglio nel Signore, in conformità del capitolo II art. 2. e del capo IV delle nostre costituzioni.

CAPO VII.

Settimana Santa.

70. In tutte le case salesiane ove siavi un numero notevole di socii ed allievi, e si possa avere o dall'interno o dall'esterno il servizio religioso sufficiente, si celebrino le sacre funzioni della settimana santa, cominciando da quella della Domenica delle Palme, uniformandosi per quanto si può alle consuetudini della diocesi.
71. Siccome può avvenire che manchi il servizio occorrente, specialmente riguardo al diacono e suddiacono, se dette funzioni non si possono celebrare colla solennità delle chiese maggiori, si celebrino alla guisa delle minori, nelle quali, secondo un decreto di Benedetto XIV, si possono celebrare senza diacono e suddiacono.
72. A dette funzioni è bene che prendano parte gli allievi; per ciò si procuri che ciascuno sia provveduto dell'ufficio della settimana santa.
73. Nelle sere precedenti, nel solito sermoncino, il direttore o chi ne fa le veci esponga l'ordine delle funzioni dell'indomani, e ne spieghi brevemente il mistico significato, affinchè gli alunni vi assistano con maggior gusto e divozione.

74. In ogni casa si procuri anche di bene istruire gli alunni nel canto usato in dette sacre funzioni.
75. Riguardo all'orario ciascun direttore procuri di stabilirlo nel modo più adattato all'indole della casa, ai giovani ed alle consuetudini del luogo.
76. Nel giovedì santo, *infra missam*, il clero della casa e quanti ne sono in grado ricevano la Santa Comunione Pasquale. Dove poi non può aver luogo la messa cantata per mancanza del richiesto servizio, il superiore della casa od altri in vece sua celebri messa letta nella cappella privata od anche nella chiesa pubblica *a porte chiuse*, e quanti ne saranno in grado si accostino *infra missam* alla Santa Comunione.
77. Se il numero dei soci e degli alunni lo permette, è lodevole usanza il praticare il giovedì, ad ora competente, previo sermoncino analogo, la lavanda dei piedi, eleggendo dodici alunni a fare da apostoli; e dopo di essa il superiore celebrante, potendo, prenderà refezione con loro.
78. Al venerdì santo, dove non si celebrino le funzioni solenni, dopo la recita delle orazioni e del rosario si farà la predica della passione, la quale deve essere affettuosa nelle espressioni, ma non oltrepassi l'ora nella durata. Nelle ore pomeridiane si praticherà l'esercizio della *Via crucis*. Se si celebrano le funzioni, la pre-

dica si farà alla sera prima di detto esercizio.

79. Nel Venerdì Santo è soltanto permessa la funzione solenne.

80. Riguardo alla comunione dei fedeli, siccome nel Venerdì Santo non si consacra, ne consegue, che, secondo lo spirito della chiesa, essa non si può amministrare, fuorchè agli ammalati con particole preconsacrate, osservando le prescrizioni del rituale.

81. Nel Sabato santo, se cantasi la messa, secondo la consuetudine, che tra noi vige, si può amministrare la SS. Eucaristia dal celebrante *inframissam* ed anche dopo la medesima. Oltre alla messa cantata non si possono celebrare altre messe.

CAPO VIII.

Noviziati.

82. Finchè non siasi pubblicato un regolamento apposito per le case di noviziato e di studentato, i singoli direttori di dette case si ispirino dalle Costituzioni nostre, dalle deliberazioni capitolari, dal Regolamento comune delle case, dallo scopo della Congregazione; ma non introducano consuetudini che non si possano facilmente conservare nelle case salesiane dove saranno mandati i chierici dallo studentato.

CAPO IX.

Segregazione delle persone non appartenenti
alla Congregazione.

83. Le persone non appartenenti all'istituto siano il meno possibile introdotte nell'interno di esso; ma si fermino in parlatorio, e quando il bisogno e la convenienza richiede che si introducano, per quanto si può siano accompagnate.
84. Per un tempo notevole non si permetta l'entrata nell'istituto a quei giovani che ne furono cacciati: se abbisognano di entrare, siano direttamente condotti dal direttore o dal prefetto; ma non si permetta che si intrattengano coi compagni.
85. Le donne non si lascino mai entrare nei dormitorii, nelle cucine o luoghi simili, nè mai siano ammesse a pranzo nei refettorii comuni.
86. Si ammettano il meno possibile persone adulte non appartenenti alla nostra pia società a convivere nelle nostre case, neppure come capi di laboratorio o maestri.
87. Non si accettino in casa come aspiranti alla congregazione persone, che non abbiano ottime attestazioni, e quelle delle quali non possiamo avere certificati del tutto rassicuranti.
88. Ancorchè accettati in casa con ottime raccomandazioni, finchè non siano da noi medesimi

ben conosciuti, questi aspiranti non siano mai occupati in uffizi confidenziali, come per es. di aiutanti del prefetto, dispensieri ecc.; ma vengano occupati nelle cose più comuni, e che hanno meno relazione coi giovani, e coi confratelli.

89. Per ottener meglio l'intento di questa segregazione anche da persone che vengono per far parte della congregazione, ma che non sono ancora sufficientemente conosciute, si propone, che, nel più breve tempo possibile, il capitolo superiore prepari una casa di *probando* in cui gli aspiranti, specialmente gli adulti, dopo d'aver atteso alcuni giorni agli esercizi spirituali, siano occupati per alcun tempo in lavori adatti alla loro condizione e capacità.

CAPO X.

Canto fermo e Musica.

90. Si esortano i direttori a far coltivare maggiormente nei loro collegi e con perfette norme il canto fermo. Questo era il desiderio di Don Bosco, il quale spesso ripeteva che noi dovevamo adoperarci a provvedere, per mezzo dei nostri giovani, alle parrocchie, che ne sentono sempre più la deficienza ed il bisogno, cantori abili e divoti, i quali colle loro armonie

crescessero decoro al culto e destassero nei fedeli raccolti nel tempio pensieri e sentimenti degni della santità del luogo. Con questo intendimento il capitolo generale del 1880 (dist. III c. 5 articolo 4.) raccomandò l'uniformità nel canto gregoriano. Per ottenere più efficacemente questo si propone quanto segue:

91. Siano incaricati alcuni soci di studiare a Roma, e nelle altre fonti più sicure la forma genuina e le vere norme del canto fermo *per compilare un manuale ad uso delle nostre case*. Tra i manuali che ora si conoscono, il più sicuro è il *Magister Choralis* di Francesco Zaverio Habert, tradotto in italiano dal P. Angelo De-Santi d. C. d. G. e stampato a Ratisbona da Federico Pustet.

92. Si istituisca secondo quelle norme una scuola di canto fermo nelle Case di Noviziato e Studentato, la quale non solo sia modello a tutte le altre, ma loro fornisca col tempo dei buoni maestri. — Per istimolare lo zelo dei maestri e degli scolari il canto fermo in dette case formi materia di esame alla fine dell'anno scolastico.

93. In tutte le case vi sia pei confratelli e per gli alunni una scuola di canto fermo, e questo si eseguisca, in tutte le funzioni che lo richiedono, con quella precisione e gravità che è voluta dalla Chiesa.

94. Ogni casa sia sollecitamente e sufficientemente provvista di graduali, antifonarii, rituali e

messali secondo le edizioni corrette ed approvate dalla Chiesa (1).

95. Quanto alla musica è universale il desiderio, che essa debba essere grave, divota, facile; ed in tutto conforme alle prescrizioni della Chiesa. I Salesiani, come in tutte le altre cose, così anche in questa si mostrino docili ai comandi, e solleciti esecutori dei consigli e desiderii del Sommo Pontefice, e cerchino di essere a tutti modello nel governarsi conforme alle Regole da Lui date. A tal fine:

96. Si raccolgano in un fascicoletto, da spedire a tutte le Case, le prescrizioni del Rituale riguardanti la musica, ed il Regolamento pubblicato dalla S. C. dei Riti in data 24 Settembre 1884 coll'approvazione di S. S. Leone XIII.

97. Da persone capaci si formi, secondo quelle prescrizioni, una Collezione o Repertorio di Musica Sacra da eseguire nelle Case Salesiane.

98. Si provvedano alle Case, massime a quelle che hanno Chiesa pubblica, abili Organisti e maestri di canto; i quali si studino di conoscere bene le sacre funzioni per non fallire allo scopo che colla musica si deve ottenere.

(1) Un decreto della S. C. dei Riti del 1877 riconfermato da altro decreto del 1883, ordina che tali libri si debbano ristampare in piena conformità della edizione tipica di Federico Pustet, di Ratisbona, tipografo della nominata S. C.

CAPO XI.

Concessioni particolari per le case delle Missioni.

99. Agl'Ispettori delle missioni è data la facoltà, quando la necessità od una grave convenienza lo consigliano, di concedere ai missionarii partiti dall'Europa, dopo un notevole spazio di anni, di ritornare in patria.

100. Per assecondare un ardente voto dei confratelli venuti dall'America e per mantenere l'osservanza delle regole, lo spirito di carità ed il vincolo d'amore nella nostra pia società, almeno ogni cinque anni il Rettor Maggiore visiterà le case delle missioni; e non potendo esso, si farà supplire da qualcuno de' superiori primarii della Congregazione.

CAPO XII.

Consigliere Professionale.

101. Nel capo IX delle nostre costituzioni all'articolo 15 si dice, che due consiglieri del Capitolo Superiore faranno le veci degli altri membri del Capitolo stesso, se essi per malattia o per altra causa non potessero attendere al loro uf-

fizio. Considerata pertanto la grande estensione che ha l'ufficio di Economo, nel Capitolo Generale tenutosi nel 1883 fra le deliberazioni che si presero fuvvi, che fra i Consiglieri del Capitolo Superiore uno avesse il titolo e la carica di *Consigliere Professionale*, a cui affidare una parte delle incombenze dell'Economo. Dopo alcuni anni di prova riguardo al modo di ridurre in pratica tale voto si venne alle seguenti deliberazioni:

102. Sarà devoluta al Consigliere Professionale l'esecuzione degli articoli 4 e 7 del Regolamento dell'Economo stabilito dalle deliberazioni dei Capitoli Generali I e II.
103. Il Consigliere Professionale inoltre avrà cura di quanto spetta all'insegnamento delle arti e mestieri e dei lavori domestici delle case della Congregazione, tanto riguardo ai Soci, quanto riguardo ai famigli, ed ai giovani artigiani.
104. Nelle case nelle quali ne scorgesse grave necessità procurerà che gli operai abbiano Catechista e Consigliere professionale separato.
105. Sua cura assidua sarà di provvedere che nei noviziati degli artigiani i lavori e l'istruzione tecnica e professionale siano regolati in modo che i confratelli possano da quelli uscire buoni capi di laboratorio, cioè ben addestrati nell'arte loro ed anche abili ad insegnare l'arte ai giovani alunni.
106. Procurerà che a ciascun laboratorio sia preposto un capo d'arte membro della nostra pia-

Società, o in difetto, anche un estraneo di sicura moralità, fedeltà e singolare abilità nella professione.

107. Sarà suo studio l'invigilare che vi sia un assistente chierico o coadiutore della nostra Società in quei laboratorii che pel numero degli allievi ne avessero bisogno. Curerà che si promuova fra i giovani operai non solo il progresso nel mestiere e nello studio professionale, ma altresì e specialmente la pratica della religione e della virtù.
108. Invigili che fra essi non s'introducano operai esterni pericolosi per le loro massime e costumi, e neppure libri contrarii alla moralità ed alla religione.
109. Egli si terrà in relazione cogli Ispettori, consigliandoli ed aiutandoli nel dare avviamento ai laboratorii che esistessero nelle case della loro Ispettorìa e nel provvedere lavoro ai medesimi.
110. Richiederà dagli Ispettori un rendiconto trimestrale di ogni casa avente arti e mestieri od agricoltura per la parte che lo riguarda secondo apposito modulo. Egli poi in apposito registro terrà nota delle cose degne di memoria relative alla condotta ed abilità di ciascuno.
111. A lui si indirizzeranno gli Ispettori per avere coadiutori, famigli, capi o vice-capi d'arte, allorchè ve ne sarà difetto nella propria Ispettorìa.
112. Sarà parimenti suo ufficio l'invigilare che siano fatte con buone regole e con profitto le

esposizioni annuali di saggi, che sono ordinate nelle deliberazioni del 3° e 4° capitolo generale al paragr. « indirizzo professionale » all'articolo 5°; e specialmente stabilire e dirigere l'esposizione generale nel medesimo articolo ordinata ogni triennio.

ARTICOLI ADDIZIONALI.

113. Terminato lo studio della filosofia, si procurerà che i chierici passino un anno intiero nell'Oratorio di Torino, od in una casa Ispettorale, oppure in un'altra casa designata dal Rettore Maggiore, durante il quale anno si abilitino praticamente agli uffizi di maestro o di assistente.

Art. addiz. al Regolamento dei Direttori.

114. Ogni direttore procuri che i sacerdoti sappiano bene ed osservino esattamente le cerimonie spettanti alla celebrazione della santa messa. Al qual fine provveda ognuno di una copia delle *Rubricae Missalis Romani*, osservi i difetti che si commettono, ed in privato od in apposite conferenze li faccia rilevare, affinchè si correggano.

Art. da aggiungersi dopo l'art. 6° del c. II dist. II delle deliberazioni del 1880.

115. Sono riservate le lettere indirizzate ai membri del capitolo superiore, al proprio ispettore, ed al maestro dei novizi, come restano riservate le lettere da loro scritte ai soci.

Art. da aggiungersi al c. 4° dist. IV dopo l'art. 7°.

116. Nel manuale del libro di preghiere, che è il Giovane Provveduto, non si devono fare innovazioni senza permesso del Rettor Maggiore.

Art. da aggiungersi alla dist. 1^a c. 1° dopo l'art. 5°.

117. Un mese prima che si apra il capitolo generale siano formate le commissioni e se ne dia l'annunzio a coloro che furono eletti a farne parte. Contemporaneamente verranno comunicate le proposte e gli studi ecc. Tre giorni prima dell'apertura del capitolo generale comincino a radunarsi le commissioni per conferire tra loro.

INDICE



PREFAZIONE	Pag. 3
Capo I. — Studi Teologici e Filosofici	» 5
» II. — Case di Noviziato e di Studentato	» 6
» III. — Assistenza dei soci addetti al servizio mi- litare	ivi
» IV. Vacanze Autunnali	» 8
» V. Regolamento per le Parrocchie	» 10
Articolo I. Vita Comune	» 13
— II. Relazioni con gli esterni e colle Autorità	» 15
— III. Relazione col popolo	» 17
— IV. Proventi Parrocchiali	» 19
Capo VI. Amministrazione dei patrimoni <i>Ass. M. C. & F. M.</i>	» 21
» VII. Settimana Santa	» 23
» VIII. Noviziati	» 25
» IX. Segregazione delle persone non appartenenti alla Congregazione	» 26
» X. Canto fermo e Musica	» 27
» XI. Concessioni particolari per le case delle Missioni	» 30
» XII. Consigliere Professionale	» ivi
Articoli addizionali	» 33
Articolo addizionale al Regolamento dei Direttori	» ivi
Art. da aggiungersi dopo l'art. 6° del c. II dist. II delle deliberazioni del 1880	» 34
Art. da aggiungersi al c. 4° dist. IV dopo l'art. 7°	» ivi
Art. da aggiungersi alla dist. 1ª c. 1° dopo l'art. 5°	» ivi